


Venezia, addì 27 marzo

2010



Questura di Venezia

N. Div. Gab.1[^] Categ.



OGGETTO: Tutela lavoratrici madri D.lgs n. 151/2001.-

DIRIGENTI DIVISIONI E UFFICI QUESTURA	S E D E
FUNZIONARI PREPOSTI SEZIONI	S E D E
DIRIGENTI COMMISSARIATI DI P.S. SEZIONALI E DISTACCATI	LORO SEDI
RESPONSABILE SEZ. DI P.G. c/o TRIBUNALE ORDINARIO	VENEZIA
RESPONSABILE SEZ. DI P.G. c/o TRIBUNALE MINORENNI	VENEZIA

e. per conoscenza:

SIG. PREFETTO	VENEZIA
IL VICARIO DEL QUESTORE	S E D E
RESPONSABILE ZONA T.L.C.	VENEZIA
DIRIGENTE COMP. TO POLIZIA FERROVIARIA	VENEZIA
DIRIGENTE UFFICIO POLIZIA FRONTIERA	
PRESSO SCALI MARITTIMO ED AEREO	VENEZIA
DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE	VENEZIA
DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE	VENEZIA
DIRIGENTE DECIMO REPARTO VOLO	VENEZIA
SEGRETERIE PROVINCIALI OO.SS. POLIZIA DI STATO	
SIULP, SAP, SILP per la CGIL, SIAP,	
COISP-UP-FPS-ADP-PNFI-MPS, UGL Polizia di Stato,	
Federazione SP (UILPS - SUP - ANIP Italia Sicura)	
CONSAP	LORO SEDI

Il Dipartimento della P.S., Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio I Affari Generali e Giuridici ha fornito, in riscontro a specifico quesito, alcune delucidazioni in tema di tutela delle lavoratrici madri, che di seguito si riassumono.

gr/

N

E' stato ribadito, anzitutto, che non vi è incompatibilità tra lo stato di gravidanza e l'attività inerente la qualifica di Agente di P.S. Già il Consiglio di Stato, con parere 3030 del 9.12.1992, aveva escluso, infatti, l'assoluta impossibilità di spostare ad altre mansioni il personale interessato, che può pertanto essere utilizzato in compiti non operativi di natura logistica e di supporto che non richiedono esposizione diretta al pericolo o l'uso della forza.

E' quindi stato evidenziato che nulla osta alla prosecuzione del generico servizio nella Polizia di Stato della lavoratrice nel periodo anzidetto, ferme restando, ovviamente, le garanzie previste dalla legge (modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro e, in caso di spostamento ad altra sede di lavoro nello stesso Comune, previo consenso dell'interessata).

In proposito, è opportuno trascrivere stralcio della circolare dipartimentale n. 333-A/9807.E.D.4-1, avente ad oggetto "Art. 13 Legge 7.8.1990, n.232. Tutela delle lavoratrici madri", datata 18 settembre 1993:

"In merito alla concreta individuazione delle mansioni alternative cui adibire la lavoratrice si richiama l'attenzione sulla necessità che in sede valutativa ci si attenga ai seguenti criteri:

- *la dipendente ha diritto a rimanere nell'ufficio (Questura, Commissariato, Reparto, Istituto ecc.) ove risulta assegnata;*
- *eventuali diverse mansioni di tipo burocratico dovranno essere adeguate alla qualifica rivestita e gli specifici compiti assegnati dovranno essere compatibili con quelli istituzionali della Polizia di Stato;*
- *lo spostamento non dovrà comunque avvenire con modalità in contrasto con l'organizzazione interna e il buon andamento dell'ufficio."*

Alla luce della direttiva del Dipartimento della P.S., stabilendo l'art. 11 del D.lgs. 151/2001 che è competenza del Dirigente dell'Ufficio effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza delle lavoratrici madri, il Responsabile per il servizio di prevenzione e protezione, di stretta intesa col Medico Competente dell'Ufficio Sanitario Provinciale, è incaricato di integrare e completare, nel più breve tempo possibile, il "documento di valutazione dei rischi", individuando uffici ed ambienti ove risulta compatibile impiegare le dipendenti in stato di gravidanza in assenza di rischi per la salute delle stesse e dei nascituri e nel rispetto delle diverse qualifiche rivestite.

Si informa, inoltre, che, come evidenziato dalla Direzione provinciale del Lavoro di Venezia, diversamente da quanto avveniva in passato non è più necessario che la dipendente presenti istanza di interdizione anticipata dal lavoro alla stessa Direzione.

Allo stato, sarà sufficiente, infatti, che l'interessata presenti direttamente alla segreteria dell'ufficio di appartenenza la certificazione medica comprovante lo stato di gravidanza e l'eventuale rischio connesso (la relativa procedura sarà oggetto di circolare esplicativa).

Il Dirigente interessato, per il tramite del Dirigente l'Ufficio del Personale, sottoporrà la pratica allo scrivente per ogni successiva specialistica esamina, eventuale proposta ad organismi competenti e conseguente determinazione sino al raggiungimento del periodo di astensione obbligatoria.

Della presente sia data massima diffusione tra il personale dipendente.

Riserva.

IL QUESTORE
(Della Rocca)
